

FONDAZIONE
“LIVORNO EURO MEDITERRANEA”
LEM

STATUTO
modificato il 15.03.2021

ART.1 - Denominazione e sede

Al fine di promuovere lo sviluppo della Città di Livorno nel Mediterraneo e di favorire, in questo ambito, il ruolo internazionale e la sua immagine turistica, attraverso la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo dei servizi ad esso collegato, è costituita la fondazione denominata "Livorno Euro Mediterranea", di seguito, per brevità, LEM.

La Fondazione, costituita secondo lo schema della Fondazione di Partecipazione, non ha scopo di lucro.

La denominazione "LEM", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Livorno.

ART.2 - Scopo

La Fondazione persegue le finalità della promozione della Città di Livorno e della sua immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della sua vocazione turistica e culturale e dei servizi ad essa collegati.

In particolare, la Fondazione persegue, anche in collaborazione con soggetti terzi:

- la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della Città di Livorno e del suo territorio anche attraverso la realizzazione di attività nonché lo sviluppo e la distribuzione di servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno o la permanenza, anche sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- la promozione del territorio e l'azione di marketing, anche rivolta allo sviluppo di uno specifico brand turistico, per promuovere l'immagine della Città di Livorno;
- la creazione di un distretto culturale complesso finalizzato allo sviluppo delle potenzialità derivanti dalle realtà naturalistiche, storiche, artistiche, monumentali e sociali di Livorno;
- il miglioramento dell'offerta turistica complessiva della Città di Livorno;
- lo svolgimento di attività formativa e di orientamento;
- l'organizzazione di iniziative rivolte al mondo della scuola e dei giovani.

ART. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore nonché, eventualmente, dai Soci Partecipanti e dai Soci Sostenitori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o siano acquistati a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- d) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;
- f) da riserve ed altri fondi disponibili.

La Fondazione ha il diritto esclusivo di disporre in merito al nome ed al logo, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concederne l'uso a terzi per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

ART. 4 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, di proprietà della stessa o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, e dalle relative attività;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;
- d) dalle quote annuali del Socio Fondatore, dei Soci Partecipanti e dei Soci Sostenitori, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali;
- f) da riserve ed altri fondi disponibili.

Le risorse del fondo di gestione sono espressamente destinate ed impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari; le stesse non realizzano incremento del patrimonio e sono esclusivamente impiegate per finanziare le attività correnti della Fondazione, unitamente ai proventi della gestione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - Membri

È Socio Fondatore il Comune di Livorno.

Sono Soci Partecipanti e Soci Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di beni materiali.

La qualifica di Partecipante e di Sostenitore, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato

o l'attribuzione di beni materiali è avvenuta.

L'entità del contributo, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, differenzia e determina la tipologia di partecipazione dei Soci suddetti alla Fondazione.

Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare socio della Fondazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibererà a maggioranza semplice la sua ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; in caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La decisione non è sindacabile.

ART. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Assemblea dei Soci Partecipanti;
- d) L'Assemblea dei Soci Sostenitori;
- e) Il Revisore dei Conti.
- f) Il Comitato Scientifico

I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate. È fatta eccezione per il Revisore dei Conti, che ha diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato.

ART. 7 - Presidente

Il Presidente è il Sindaco del Comune di Livorno o persona da lui nominata.

Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore del Comune di Livorno, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

ART. 8 - Consiglio di Amministrazione - composizione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di sei.

I componenti necessari del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) il Presidente, Sindaco del Comune di Livorno o persona da lui nominata;
- b) due membri designati dal Sindaco del Comune di Livorno.

Possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) un membro designato per ogni Socio Partecipante, fino ad un massimo di due, o due membri nominati dall'Assemblea dei Soci Partecipanti, qualora costituita;
- b) un membro designato dal Socio Sostenitore o dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Socio o dall'Assemblea che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso ed al Presidente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio o l'Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Trascorsi due mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno, e, comunque, ogni qualvolta la metà dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso, presso la sede della Fondazione, ove non diversamente stabilito. Dell'avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione attraverso Raccomandata A/R o a mano, posta elettronica certificata, o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti designati; lo stesso delibera a maggioranza dei presenti, tranne i casi specificamente previsti nel presente statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in audio o video conferenza o in collegamento telefonico mediante apparecchio in viva voce.

ART. 9 - Consiglio di Amministrazione – funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Esso, in particolare:

- a) delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione, al funzionamento dei servizi;
- b) approva i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente, nonché entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- d) modifica lo statuto della Fondazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- e) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- f) determina annualmente le quote contributive delle diverse categorie di Soci, ai sensi dell'articolo 5, 4° comma;
- g) nomina il Coordinatore della Fondazione, stabilendone il compenso;
- h) nomina, previa proposta del Sindaco di Livorno, il Vice Presidente e, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
- i) approva il documento di programmazione triennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, previo parere del Coordinatore e delle Assemblee dei Soci, qualora costituite;
- j) delibera in merito all'accettazione di donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;
- k) determina l'emolumento spettante al Revisore dei Conti;
- l) delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla nomina del liquidatore, a maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- m) discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o dal Socio Fondatore e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

ART. 10 - Assemblee dei Soci

Quando i Soci Partecipanti eccedono il numero di due si costituisce tra questi l'Assemblea dei Soci Partecipanti; parimenti, ove sia presente più di un Socio Sostenitore, si costituisce tra questi l'Assemblea dei Soci Sostenitori.

L'Assemblea dei Soci Partecipanti e quella dei Soci Sostenitori si riuniscono almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione dei rispettivi Presidenti, qualora nominati. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea è proporzionale al contributo versato da ogni Socio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le sedute delle due Assemblee sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili; le stesse deliberano a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

Le Assemblee possono elaborare autonomamente proprie proposte in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

ART. 11 - Revisore dei Conti

La revisione contabile è monocratica. Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco di Livorno ed è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere nominato consecutivamente per due sole volte.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; in particolare:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina la proposta di bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- effettua verifiche di cassa con cadenza trimestrale;
- verifica la regolarità negli adempimenti fiscali e contributivi dovuti dalla Fondazione;
- predisporre una relazione accompagnatoria al documento di programmazione triennale delle attività della Fondazione.

Il Revisore dei conti partecipa a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti può procedere in ogni momento ad accertamenti di propria competenza e, a tal fine, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Fondazione.

Art. 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione, composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, nonché dal Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività afferenti gli scopi statutari della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e decadono con esso, salvo revoca anticipata da parte del Consiglio di Amministrazione stesso; non vi sono limiti al rinnovo della carica.

In caso di recesso di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvede ad una nuova nomina, sentito il parere preventivo del Comitato Scientifico; il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del Comitato Scientifico.

ART. 13 – Coordinatore

Il Coordinatore è nominato, tra persone in possesso di comprovata e specifica formazione ed esperienza nei settori di attività della Fondazione, dal Consiglio d'Amministrazione che ne determina anche le competenze specifiche e la remunerazione.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore sovrintende ed è responsabile delle attività della Fondazione, di cui dirige l'organizzazione generale secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, individuando le iniziative che ritenga necessarie per lo sviluppo della stessa Fondazione.

Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, ove costituito, redigendone i verbali e curando l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un responsabile amministrativo cui delegare parte delle competenze del Coordinatore e la sua eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento; in particolare, il responsabile amministrativo cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione ed è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo.

All'inizio del mandato, il Consiglio di Amministrazione redige il documento di programmazione delle attività, unitamente al relativo bilancio preventivo che espone il quadro della programmazione economico-finanziaria della Fondazione per il triennio successivo, necessario per il perseguimento degli obiettivi programmati nel periodo indicato.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Qualora lo richiedano eccezionali esigenze, motivate da parte del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del suddetto bilancio può essere posticipata, comunque non oltre il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

I documenti relativi al bilancio sono composti da:

- Relazione sulla gestione
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Fondazione sono trasmessi al Sindaco entro dieci giorni dalla loro approvazione.

L'eventuale avanzo di amministrazione è totalmente destinato a reimpiego nelle attività della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta per legge.

È vietata la destinazione o la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se non imposta per legge.

L'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo approvato è ripianato dal Consiglio di Amministrazione tramite adeguati avanzi di gestione da prevedere e realizzare nei tre esercizi successivi.

ART 15 - Scioglimento

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato da Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

ART 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.